



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

LA SUCCESSIONE DEGLI STATI

NASCITA ED ESTINZIONE DELLO STATO

- Formazione/estinzione come presupposti (non disciplinati dal diritto internazionale)
- Modalità di formazione/estinzione:
 - mutamenti rivoluzionari (regola della continuità),
 - mutamenti territoriali (secessione, smembramento, fusione, incorporazione, cessione)
- Diritto internazionale non interviene nel merito di questi mutamenti (delle pretese secessioniste) - solo, eventualmente, nel metodo (diritti umani, d.i.u.)

NASCITA ED ESTINZIONE DELLO STATO

II

La formazione di Stati può avvenire in violazione di norme internazionali – conseguenze:

- tesi dell'effettività
- tesi della legittimità

NON DANNO LUOGO A FENOMENI DI SUCCESSIONE

- I **mutamenti rivoluzionari del regime di Governo** non estinguono la personalità internazionale dello Stato che continua nei diritti e obblighi assunti dal vecchio Governo. Secondo alcuni le disposizioni incompatibili con il nuovo regime di Governo si estinguerebbero per la regola *rebus sic stantibus*;
- L'**occupazione bellica** (es. Ucraina);
- L'anarchia e i c.d. ***failed States***.

DANNO LUOGO A FENOMENI DI SUCCESSIONE I MUTAMENTI TERRITORIALI

A) NASCITA DI NUOVI STATI

- SECESSIONE: distacco di una porzione del territorio di uno Stato predecessore e nascita di un nuovo Stato (es. Montenegro (2006); Sud Sudan (2011))
- SMEMBRAMENTO: nascita di più Stati nel territorio dello Stato predecessore e conseguente estinzione dello stesso (es. Cecoslovacchia; Jugoslavia).

DANNO LUOGO A FENOMENI DI SUCCESSIONE I MUTAMENTI TERRITORIALI

B) ESTINZIONE DI STATI

- **INCORPORAZIONE:** l'intero territorio di uno Stato passa a far parte dello Stato successore e dunque lo Stato predecessore si estingue, mentre vi è continuità nell'organizzazione di governo dello Stato successore (es. Repubblica democratica tedesca incorporata nella Repubblica federale tedesca nel 1990);
- **FUSIONE:** due o più Stati si estinguono e formano un nuovo Stato. Non vi è continuità di Governo da parte di uno degli Stati predecessori (es. Tanzania, formatasi dalla fusione di Tanganica e Zanzibar nel 1964)

DANNO LUOGO A FENOMENI DI SUCCESSIONE I MUTAMENTI NELL'ASSETTO TERRITORIALE

C) CESSIONE: distacco di una porzione del territorio di uno Stato che viene trasferita dallo Stato predecessore allo Stato successore

CONSEGUENZE DELLA SUCCESSIONE DEGLI STATI

Non sempre al mutamento dell'assetto territoriale e alla sostituzione di uno Stato nella sovranità del territorio corrisponde la trasmissione dei rapporti giuridici che facevano capo allo Stato predecessore in capo allo Stato successore.

Nessuna norma internazionale prevede la successione automatica dello Stato successore nei diritti e obblighi dello Stato predecessore. Il problema della successione si pone per le norme pattizie.

Successione degli Stati nei trattati

La materia della successione degli Stati nei trattati è disciplinata dal diritto consuetudinario e da una Convenzione di codificazione, che tuttavia corrisponde solo in parte al diritto consuetudinario, si tratta della **Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati** (CVSST) adottata nel **1978** ed entrata in vigore nel **1996**. Ratificata da 22 Stati, tra i quali non figura l'Italia.

Successione degli Stati nei trattati: regole

- **Regola della *tabula rasa*:** lo Stato successore non subentra nei diritti e obblighi dello Stato predecessore derivanti da un trattato di cui era parte lo Stato predecessore.
- **Regola della continuità negli obblighi convenzionali:** lo Stato successore subentra nei diritti e obblighi dello Stato predecessore derivanti da un trattato di cui era parte lo Stato predecessore.
- **Regola della mobilità delle frontiere dei trattati:** gli accordi stipulati dallo Stato successore si estendono ai territori acquisiti, mentre quelli dello Stato predecessore cessano di produrre effetti giuridici.

Regola (generale) della *tabula rasa*

Cessazione di efficacia dei trattati in caso di:
smembramento, secessione, fusione.

Si applica nei:

- **trattati bilaterali** che necessitano di essere rinnovati anche solo tacitamente (art. 24 CVSST);
- **trattati multilaterali chiusi** che non prevedono partecipazione mediante adesione (art. 17.3, art. 24.1 CVSST);
- **trattati multilaterali aperti** (solo per gli Stati sorti dal processo di decolonizzazione secondo gli artt. 16-30 CVSST);
- **trattati di natura politica** (es. istitutivi di alleanze militari o che concedono basi militari, secondo Ronzitti).

Regola della continuità negli obblighi convenzionali

Si applica nei:

- trattati multilaterali aperti secondo la CVSST (artt. 31-38): dubbi che corrisponda al diritto consuetudinario, ha piuttosto lo scopo di contribuire allo sviluppo progressivo del d.i.
- **trattati localizzabili**, che impongono obblighi di natura territoriale (es. servitù di passaggio; libertà di navigazione dei corsi d'acqua, art. 12 CVSST);
- **trattati che fissano frontiere** tra Stati (art. 11 CVSST)
- **trattati sui diritti umani** (controversa. cfr. CIG, Applicazione della Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio (Bosnia-Erzegovina c. Jugoslavia, sentenza dell'11.07.1996)
- **trattati di diritto umanitario** (cfr. Tribunale penale per la ex-Jugoslavia, Caso Dalalic).

Regola della mobilità delle frontiere dei trattati

Si applica in caso di:

- incorporazione;
- di cessione.

TEMPERAMENTI ALLA REGOLA DELLA TABULA RASA

- La CVSST del 1978 limita la portata della *tabula rasa*;
- **Accordi di devoluzione:** accordi tra Stati di nuova indipendenza e *ex madrepatria*, con i quali i primi si obbligano a subentrare nei trattati conclusi dalla seconda (art. 8 CVSST), rinnovando i trattati dello Stato predecessore. Non hanno efficacia per gli Stati terzi;
- **Dichiarazione unilaterale di accollo:** con cui i nuovi Stati si obbligano a rispettare i trattati stipulati dal predecessore (art. 9 CVSST);
- **Notifiche di successione:** nei trattati multilaterali aperti la partecipazione dello Stato successore retroagisce al momento della sua formazione con effetti *ex tunc* e non *ex nunc*, come nel caso di un'adesione (artt. 17-23 CVSST).

SUCCESSIONE NEL DEBITO PUBBLICO

CONVENZIONE DI VIENNA SULLA
SUCCESSIONE DEGLI STATI IN
MATERIA DI BENI, ARCHIVI E DEBITI
DI STATO, 1978, ARTT. 32-41.

Regola della **equa ripartizione** nei
debiti in assenza di diverso accordo
tra gli Stati.

SUCCESSIONE NEL DEBITO PUBBLICO

Se lo Stato predecessore ha contratto un debito che ha formato oggetto di un accordo concluso con un altro Stato o con un'organizzazione internazionale (es. FMI), vige la **regola della *tabula rasa***, salvo per i **debiti localizzabili**, aventi esclusivo riguardo al territorio oggetto del cambiamento di sovranità (es. contratti per realizzare opere pubbliche).

Tuttavia, si segnala la tendenza degli Stati di nuova formazione ad accollarsi i debiti pecuniari dello Stato predecessore dividendoli pro quota. Es. Stati nati dallo smembramento dell'Unione sovietica e della Cecoslovacchia.

LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NELLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE

Il tema è stato oggetto dei [lavori della CDI](#). Nell'ultimo rapporto redatto dal Chair del Working Group incaricato di studiare il tema (UN doc. A/CN.4/L.1004, 25.02.2025) si legge:

- La prassi degli Stati è insufficiente per codificare la materia, per cui sono state redatte solo linee guida (non adottate) da cui non emerge chiaramente quali costituiscano codificazione e quali sviluppo progressivo;
- Solo due punti fermi. Da un lato, si ritiene superata la dottrina che negava la possibilità di trasferire la responsabilità in capo allo stato successore. Dall'altro, non si ritiene sussistere una presunzione generale di successione. In breve, viene esclusa sia l'automatica estinzione della responsabilità, sia il trasferimento automatico in caso di successione tra Stati. Né la regola della tabula rasa né quella della successione automatica sono apparse accettate come regole generali.
- La pratica degli Stati mostra la priorità assunta dagli accordi tra Stati piuttosto che l'applicazione di una regola generale.

LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NELLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE: CASO STUDIO

Gli obblighi di riparazione per i crimini internazionali commessi nelle foibe si trasferiscono in capo agli Stati di nuova formazione sorti dallo smembramento della Ex-Jugoslavia, Stato predecessore?

Se si, in capo a quale/quali Stato/i successore/i sorto/i dallo smembramento si trasferiscono gli obblighi di riparazione per i crimini commessi nelle Foibe?